

# **REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

(Approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 - 3° comma - D.Lgs.18.08.2000 n. 267, con deliberazione n. 182 del 07/09/2009)

## **Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'**

Il Comune di Iseo istituisce e svolge il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti ed iscritti alle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado attive sul territorio Comunale.

Il Servizio di trasporto è assicurato per gli alunni residenti ad una distanza di almeno Km. 1 dalla sede scolastica; nessuna limitazione è prevista per gli alunni portatori di handicap. Gli alunni non residenti potranno usufruire del servizio, con le stesse modalità degli alunni residenti, solo in caso di capienza di posti.

## **Art. 2 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE**

Il servizio viene assicurato nei giorni di calendario scolastico così come determinato e comunicato dal Dirigente Scolastico.

Il Comune ha la facoltà di sospendere il servizio nel caso di forza maggiore, per indisponibilità dei mezzi o del personale, senza che all'utente spettino rimborsi o riduzioni della retta pagata.

Il servizio non verrà assicurato nel caso di sciopero del personale scolastico o comunale, fatti salvi gli obblighi di legge in tema di servizi essenziali.

In caso di effettuazione di visita di studio, organizzati dalla scuola ed effettuati con scuolabus comunali, l'accesso è garantito a tutti gli alunni iscritti alla classe interessata.

## **Art. 3 - ISCRIZIONI - RETTE**

Le famiglie che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare apposita domanda all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Iseo, secondo le modalità e nei tempi stabiliti.

Le stesse devono provvedere al versamento della retta dovuta, nella misura e con le modalità stabilite dal Piano del Diritto allo Studio e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale di fissazione delle rette ed eventuali riduzioni.

Potranno accedere al servizio solo gli alunni iscritti ed in regola con i versamenti.

Si potrà dar luogo a riduzione delle rette per l'uso parziale del servizio solo per comprovate esigenze da verificare da parte dell'Amministrazione.

L'Ufficio P.I. fornisce agli autisti ed alla scuola l'elenco degli utenti aventi diritto, nonché di quelli esclusi per morosità.

## **Art. 4 - POSTI A SEDERE ED ACCOMPAGNAMENTO**

L'Ufficio P.I. accoglie le domande degli utenti fino alla concorrenza dei soli posti a sedere disponibili su ciascuno degli scuolabus; nel caso le domande siano superiori alle

disponibilità non troveranno accoglimento quelle pervenute successivamente, indipendentemente dalla residenza dei richiedenti.

L'Amministrazione Comunale assicura l'accompagnamento di un adulto soltanto per i percorsi riservati agli alunni iscritti alle Scuole dell'Infanzia.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ALUNNI E COMPORTAMENTO SUGLI SCUOLABUS**

Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:

- trovarsi pronti alle fermate indicate dagli appositi cartelli segnalatori e non provocare attese per la salita o discesa dagli scuolabus;
- prendere posto sugli scuolabus dove indicato dagli autisti e restare seduti dalla partenza al momento della discesa;
- mantenere un atteggiamento corretto, educato e composto, evitare comportamenti di disturbo o che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui;
- non arrecare danneggiamenti o insudiciare lo scuolabus.

Gli addetti al servizio sono responsabili nei confronti degli utenti dal momento della salita sugli scuolabus alla discesa dagli stessi.

#### **ART. 6 - RISARCIMENTO DEI DANNI**

Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus verranno addebitati alle famiglie degli alunni che li hanno cagionati, previa contestazione delle responsabilità sulla scorta dei rapporti resi dagli autisti o dal personale di assistenza.

#### **ART. 7 - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO**

Gli autisti vigilano sul comportamento degli alunni dal momento della salita sugli scuolabus fino alla loro discesa alle fermate programmate.

Qualora sugli scuolabus si verificano comportamenti scorretti o violazioni al presente Regolamento, gli autisti ed il personale di assistenza possono richiamare verbalmente gli alunni responsabili e disporre lo spostamento dai posti a sedere abitualmente occupati.

Devono altresì fare rapporto in presenza di inottemperanza al richiamo verbale.

Sulla scorta dei rapporti degli addetti al servizio, il Funzionario Responsabile del servizio ha facoltà di:

- comunicare alla famiglia interessata il primo rapporto pervenuto, con diffida alla correzione del comportamento dell'alunno;
- sospendere l'alunno persistente nelle scorrettezze per un periodo da uno a cinque giorni;
- escludere dal servizio di trasporto l'alunno, in precedenza già sospeso, per la permanenza di comportamenti scorretti, senza che ciò dia diritto alla restituzione delle quote già pagate.

Di detti provvedimenti verrà informato l'Istituto Scolastico contestualmente alla comunicazione alle famiglie degli alunni sanzionati.